

Penale Sent. Sez. 2 Num. 2278 Anno 2016

Presidente: ESPOSITO ANTONIO

Relatore: BELTRANI SERGIO

Data Udiienza: 06/10/2015

SENTENZA

su ricorso proposto da:

NASTRI CIRO N. IL 01/11/1976  
DE LUCA CARMINE N. IL 27/03/1968  
PERFETTO MARIA ANTONIETTA N. IL 06/10/1984  
NOCERA MASSIMO N. IL 29/07/1982  
PALMIERI FILOMENA N. IL 11/05/1983  
CHIAROLANZA GIUSEPPE N. IL 30/04/1969  
NASTRI ALBERTO N. IL 23/09/1986  
NASTRI FRANCA N. IL 28/08/1982  
NASTRI PASQUALE N. IL 25/01/1975

avverso l'ordinanza n. 1796/2014 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del  
25/03/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;  
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

*Mario Pinelli, che ha  
chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;  
rilasciate le regolatorie degli evvizi di rito;*

Udit i difensor Avv.;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



## RITENUTO IN FATTO

- che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello cautelare presentato da NASTRI CIRO, DE LUCA CARMINE, PERFETTO MARIA ANTONIETTA, NOCERA MASSIMO, PALMIERI FILOMENA, CHIAROLANZA GIUSEPPE, NASTRI ALBERTO, NASTRI FRANCA, NASTRI PASQUALE, in atti generalizzati, tutti terzi interessati, contro l'ordinanza con la quale il GIP del Tribunale della stessa città, in data 27.11.2014, aveva rigettato una richiesta di dissequestro di alcuni appartamenti siti in Vitulazio (CE) ed intestati alla soc. VITA COSTRUZIONI s.r.l., sottoposti a sequestro preventivo in data 9.1.2014 in relazione ai reati di cui agli artt. 648-ter c.p. e 12-quinquies l. n. 356 del 1992 (in precedenza già confermato dal locale Tribunale del riesame, con ordinanza non oggetto di ricorso per cassazione);

- che, contro tale provvedimento, i predetti terzi interessati hanno proposto ricorso per cassazione, disgiuntamente, e tutti personalmente, lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione;

- che, all'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito, ed, all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

- che i ricorsi sono inammissibili per difetto di legittimazione: invero, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, i terzi interessati alla restituzione dei beni in sequestro non sono legittimati a ricorrere personalmente, ma devono conferire una procura speciale ad un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla giurisdizioni superiori, nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. II, sentenza n. 6611 del 3.12.2013, dep. 12.2.2014, rv. 258580, in fattispecie nella quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dal terzo interessato avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto l'impugnazione del provvedimento di rigetto di istanza di dissequestro);

- che la declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità delle rispettive colpe, nonché della particolare delicatezza della vicenda e del pregiudizio che i ricorrenti sembrerebbero allo stato averne subito - della somma di Euro trecento ciascuno in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**P.Q.M.**

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro trecento alla Cassa delle ammende .

Così deciso in Roma, udienza camerale 6 ottobre 2015

Il componente estensore

Il Presidente